



**Fiscali - AGGIORNAMENTO del 12 maggio 2023**

## **LA CORTE DI CASSAZIONE HA DEFINITO ASSOGGETTABILI AD IVA LE CESSIONI DEI “RICORDINI” DEL DEFUNTO E LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO EPIGRAFI SULLE LAPIDI**

**I c.d. “ricordini” del defunto e le operazioni di apposizione epigrafi sulle lapidi sono da assoggettare ad IVA ad aliquota ordinaria (22%): a sancirlo è la Sentenza della Corte di Cassazione civile, Sezione V, Ordinaria n. 40726 del 20 dicembre 2021.**

### **PREMESSA**

La sentenza deriva da un caso di specie che ha interessato una impresa funebre non associata alla FENIOF (dunque non assistita da quest’ultima, ndr) la quale, a seguito di un accertamento fiscale, a supporto delle proprie posizioni aveva adito vie legali giungendo infine innanzi alla Corte di Cassazione per un definitivo pronunciamento in merito.

Sul tema in analisi va detto che non mancavano plurimi pregressi pronunciamenti del Ministero delle Finanze (interpellato sin dal 1972 dalla FENIOF, ricevendo da quest’ultimo varie risposte che hanno contribuito negli anni a consolidare i comportamenti fiscali da adottarsi nelle fatturazioni dei funerali da parte di tutte le imprese funebri italiane) né mancavano importanti definizioni in ordine alle attività e servizi propri delle imprese di onoranze funebri disposti dalle leggi e regolamenti regionali intervenuti sulla materia dal 2001 ad oggi; questi documenti ed elementi normativi, adeguatamente argomentati e tenuti in considerazione, con ogni probabilità avrebbero sortito un differente pronunciamento della Suprema Corte.

Quest’ultima, chiamata ad esprimersi sul suddetto caso di specie, non ha considerato i pareri e disposizioni rese dal Ministero delle Finanze negli ultimi 50 anni né le definizioni dell’attività funebre e relativi servizi disposti dalle normative regionali, procedendo ad esprimersi sancendo nuovi comportamenti fiscali ai quali attenersi nella fatturazione del funerale che non gravano solo sull’impresa funebre oggetto dell’accertamento fiscale ma su tutte le imprese funebri d’Italia.

### **LE RISULTANZE DELLA SENTENZA**

In estrema sintesi la Corte di Cassazione ha sancito che, in tema d’IVA, per prestazioni accessorie esenti dall’imposta devono intendersi le operazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l’operazione principale, a cui accedono con la funzione di integrarla, completarla o renderla possibile.

Con le argomentazioni in sentenza la S.C. ha modificato le previgenti disposizioni in materia di esenzione IVA per quanto riguarda la fornitura di “ricordini” del defunto e le operazioni di apposizione epigrafi sulle lapidi (anche se inserite nella fattura del funerale) ritenendole assoggettabili all’IVA ad aliquota ordinaria in quanto non aventi la funzione di integrare o rendere possibili le prestazioni proprie dei servizi di onoranze funebri esenti dall’imposta.

## SUGGERIMENTI FEDERATIVI NELLE FATTURAZIONI DEI FUNERALI

Poiché la Corte Costituzionale si è espressa esclusivamente in ordine all'esclusione dell'accessorietà rispetto alle prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri esenti dall'imposta IVA delle sole operazioni di allestimento delle epigrafi sulle lapidi e della fornitura dei c.d. "ricordini" dei defunti, tutte le altre attività e servizi accessori resi dalle imprese funebri nei confronti del defunto mantengono l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta continuando ad essere inserite in fattura quali operazioni proprie delle onoranze funebri ex art. 10 del DPR 26.10.1972 n. 633.

Una sintesi inequivocabile che riassume i contorni della questione è fornita dalla Massima Ufficiale

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 40725 del 20/12/2021 (Rv. 663509 - 01)**

**Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: CORRADINI GRAZIA.**

**Relatore: CORRADINI GRAZIA.**

**R. (VILLANI PIERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 21/12/2015

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI IVA - Operazioni esenti - Prestazioni accessorie - Nozione - Fattispecie.

*In tema d'IVA, per prestazioni accessorie esenti dall'imposta devono intendersi le operazioni poste in essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l'operazione principale, a cui accedono con la funzione di integrarla, completarla o renderla possibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'accessorietà, rispetto alle prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri esenti dall'imposta, delle operazioni di allestimento delle epigrafi sulle lapidi e di fornitura dei cd. "ricordini" dei defunti, in quanto non aventi la funzione di integrare o di rendere possibili dette prestazioni).*

*Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 27 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 12*

*Massime precedenti Vedi: N. 9215 del 2019 Rv. 653534 - 01*

---

contenuta nel Massimario della Corte di Cassazione Codice RV 663509/01:

Non essendo state richiamate dalla Corte di Cassazione né modificate, perseverano in termini di validità le risoluzioni ministeriali finora emanate che considerano esenti "tutte le prestazioni rese dall'impresa di pompe funebri nei confronti dei propri clienti" e, fra le altre, specificatamente:

**Art. 10, n. 27 del DPR 633/72**

*"Sono esenti dall'imposta: .....(omissis)..... le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri".*

**Ris. Min. Finanze n. 501398 del 7 dicembre 1973**

*"L'esenzione si deve applicare oggettivamente a tutti i servizi effettuati dall'impresa attinenti all'inumazione del defunto".*

**Ris. Min. Finanze n. 501398 del 7 dicembre 1973**

*"le varie operazioni compiute al cimitero"*

**Ris. Min. Finanze n. 503252 del 31 gennaio 1976**

*"tutti i servizi dell'impresa attinenti all'inumazione del defunto"*

**Ris. Min. Finanze n. 382148 del 3 novembre 1980**

*"tutte le operazioni tipiche ed accessorie rese dalle imprese di pompe funebri comprese....(omissis)....., le varie operazioni compiute al cimitero" .*

In base a quanto sopra espresso, la FENIOF ritiene che anche le operazioni cimiteriali - allorchè finalizzate a consentire il seppellimento del defunto oggetto del funerale - possano ritenersi esenti ex art. 10, n. 27 del DPR 633/72, quando siano espletate da un'impresa di pompe funebri.


Tenendo conto della ratio della Sentenza di Corte di Cassazione suddetta e delle nuove argomentazioni ivi contenute, si suggerisce alle imprese funebri di escludere dall'esenzione IVA la costruzione vera e propria ed ex novo di una tomba, la cessione della lapide nonché il relativo allestimento – anche se inserite nella fattura del funerale- assoggettando tali forniture ad IVA ad aliquota ordinaria (22%).

Copia della Sentenza della Corte di Cassazione civile, Sezione V, Ordinaria n. 40726 del 20 dicembre 2021 è richiedibile dalle imprese funebri associate alla FENIOF in regola con le quote associative 2023 inviando una e-mail all'indirizzo [info@feniof.it](mailto:info@feniof.it)

**SEI ASSOCIATO ALLA FENIOF?**

**HAI RINNOVATO L'ADESIONE PER IL 2023?**

**PUOI ISCRIVERTI O RINNOVARE LA QUOTA ASSOCIATIVA 2023 UTILIZZANDO I MODULI SOTTO RIPORTATI**



# QUOTE ASSOCIATIVE FENIOF Anno 2023

Spett.le **FE.N.I.O.F.**

Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri  
Via P. Miliani 7/A - 40132 BOLOGNA BO

Il sottoscritto, esercente l'attività di impresa di onoranze funebri

## PRESENTA

domanda di iscrizione a Codesta spett.le Federazione, di cui accetta il relativo Statuto.

**Dichiara di essere provvisto delle prescritte autorizzazioni**, di cui allega fotocopie e **specificatamente delle (segnare la o le caselle di riferimento):**

Autorizzazione al Commercio ex L. 426/71 o copia comunicazione apertura al Comune

Licenza d'agenzia rilasciata dal Comune ai sensi dell'Art. 115 del T.U. Leggi di P.S.

Iscrizione all'Albo Artigiani per l'attività di .....

Altre eventuali (Per i soci delle regioni ove è prevista l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre è necessaria copia della stessa):

.....

Informa di aver versato il contributo associativo per l'anno 2023 di:

€ 250,00 (riservata ai nuovi associati 2023)  € 295,00 (ridotta max 50 servizi annui)

€ 670,00 (socio benemerito)  € 550,00 (ordinaria)

€ 1.000,00 (quota sostenitore)  € 3.000,00 (quota sostenitore benemerito)

a mezzo:

Bollettino di C/corr. Postale

Assegno Bancario e/o Circolare all.to

n. ....BancaVaglia Postale o Postagiuro

Altre eventuali (specificare quali): Bonifico

Intesa Sanpaolo IBAN IT89N0306936745100000009746

Unicredit IBAN IT40Z020080248600000256016

I dati riferiti all'azienda sono i seguenti:

Nominativo e Ragione Sociale.....

**Sede principale:** via..... n. ....

CAP..... Città.....(prov.....)

Tel..... Fax..... Cell.....

Indirizzo e-mail (valido anche per ricevere gli ISOL FENIOF).....

Altre sedi secondarie da associare e relativa quota associativa:

Vaglia Postale o Postagiuro  Altre eventuali (specificare quali):

I dati riferiti all'azienda sono i seguenti:

Nominativo e Ragione Sociale.....

**Sede principale:** via..... n. ....

CAP..... Città.....(prov.....)

Tel..... Fax..... Cell.....

Altre sedi secondarie da associare e relativa quota associativa:

€ 115,00 (q.ta benemerita)  € 90,00 (q.ta ord.)

€ 115,00 (q.ta benemerita)  € 90,00 (q.ta ord.)

via.....

via.....

Cap/Comune/pr.....

Cap/Comune/pr.....

Telefono..... Fax.....

Telefono..... Fax.....

Per quanto attiene l'utilizzazione dei dati aziendali sopra riportati, ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, consento al loro trattamento nella misura necessaria per:

- il conseguimento degli scopi statutari della FENIOF;
- pubblicazione del nominativo sull'Annuario degli Impresari di Onoranze Funebri edito dalla FENIOF e/o per pubblicazioni similari curate o patrocinate dalla FENIOF o dalla propria commerciale FENIOF SERVICE srl;
- invio tramite e-mail dei notiziari telematici ISOL e di comunicazioni o informative FENIOF legate al comparto funerario.

Luogo.....Data...../...../.....

Firma e timbro per accettazione

## INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 art. 13.

La FENIOF informa che i Vostri dati personali sono raccolti e trattati, sia con strumenti elettronici che con supporto cartaceo, allo scopo di adempiere agli obblighi assunti nei Vostri confronti e per effettuare gli altri trattamenti a cui abbiate dato il consenso. Il conferimento dei dati è obbligatorio per i trattamenti di cui sopra. L'eventuale mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di svolgere le attività precedentemente descritte. Titolare del Trattamento è la FENIOF. Durante il trattamento potranno venire a conoscenza dei Vostri dati, se ciò si rendesse necessario ai fini del trattamento stesso, i soggetti facenti parte dell'organizzazione interna della FENIOF in qualità di Incaricati del Trattamento, le banche presso cui la società si serve per effettuare e ricevere i pagamenti, il commercialista della società e l'Amministrazione Finanziaria o la Guardia di Finanza a seguito di verifiche o ispezioni. Vi competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

